SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

48° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 MAGGIO 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante:

«Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio» **(1284)**, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1, 5, 9 e *passim*
BEORCHIA *(DC)* 4, 26
BERLANDA *(DC), relatore alla Commissione* .. 5, 7, 25
FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 9, 25, 26
PISTOLESE *(MSI-DN)* 7

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio» (1284), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borse e delle società per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 16 maggio scorso.

PISTOLESE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, devo subito dire che posso esprimere, nel complesso, un giudizio positivo sul disegno di legge in esame, che

riguarda il nuovo ordinamento della Consob ed altre disposizioni dirette ad una maggiore trasparenza dei bilanci delle società con azioni quotate in borsa.

Questo giudizio, tuttavia, non mi esime dal formulare alcuni rilievi critici, data la necessità di chiarire quelle incertezze che emergono dal testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Una osservazione di carattere generale — ed è questa una critica che ho sentito muovere anche da altri colleghi — si riferisce, innanzitutto, all'eccessivo dettaglio delle disposizioni, con particolare riguardo ai primi articoli del provvedimento. Vi sono, cioè, materie che, a mio avviso, sarebbe stato opportuno disciplinare con un regolamento. Non è possibile, infatti, fissare con una legge i particolari organizzativi di un ente quale la Consob. Tutto ciò — è evidente — rende sempre più macchinoso il funzionamento dell'ente stesso.

Mi riferisco, ad esempio, alle disposizioni relative al personale e, in particolare, al numero dei posti: 50 persone da assumersi in un certo modo, altre 100 da assumersi in modo diverso. Ora, perchè vincolare con una legge le esigenze di questo nuovo ente che, in base alle nuove funzioni che dovrebbe esercitare, potrebbero anche essere diverse? Si approverà forse, in seguito, un nuovo provvedimento per consentire l'assunzione di altri 50 dipendenti? Si tratta di limitazioni che imponiamo all'ente in questione e non certo di un contributo positivo al suo funzionamento.

Allo stesso modo, ad esempio, viene più volte prevista, nel testo in esame, una maggioranza qualificata per l'approvazione di alcune deliberazioni. Si tratta di un riferimento troppo frequente e sembra quasi che, con queste disposizioni, si tenda a vincolare eccessivamente ad una maggioranza qualificata qualsiasi decisione dell'Istituto.

Altri dubbi emergono, inoltre, dalla configurazione incerta della posizione del Parlamento, come, del resto, è già stato rilevato dallo stesso relatore. Cosa accadrà quando il Ministro del tesoro trasmetterà al Parlamento la sua relazione? Si aprirà un dibattito in proposito? Quale sarà la funzione del Parlamento e quale seguito avranno le osservazioni che venissero eventualmente formulate?

Per quanto riguarda i dipendenti, mi sembra troppo limitativo — lo ripeto — indicarne il numero. Nel testo pervenuto dalla Camera, inoltre, si arriva persinvo a stabilire come debbano essere composte le commissioni di esame. Ebbene, non è certo la legge che deve stabilirlo; è invece il provvedimento con il quale viene indetto il singolo concorso che deve indicare sia le modalità di svolgimento del concorso stesso, sia la composizione della commissione esaminatrice.

Per quanto concerne poi le disposizioni relative alla osservanza del segreto d'ufficio, devo dire, onorevole Sottosegretario, che nel testo in esame non si è fatto altro che ripetere l'articolo 10 della legge bancaria, in base al quale il funzionario che venga a conoscenza di un reato non deve denunziarlo, ma informarne la Commissione, la quale, a sua volta, deciderà in merito dopo aver ascoltato gli interessati. Se si tratta, però, di un ente di diritto pubblico, è chiaro che così non può essere. Infatti, la normativa prevede, per i funzionari degli enti pubblici, l'obbligo di denunziare i reati di cui vengano a conoscenza. È un problema di rilevante importanza, che intendo richiamare all'attenzione del rappresentante del Governo.

Se vogliamo fare chiarezza e se vogliamo che la Consob svolga quelle funzioni che ad essa sono attribuite, di controllo e di denunzia — come accade, del resto, negli Stati Uniti — si dovrà evitare ogni forma di omertà. Se non si denunzia non si risolve niente, si continua a mettere uno spolverino su tutto ciò che le società vogliono fare per proprio conto. Fino a che punto i funzionari sottoposti al segreto di ufficio possono essere esonerati dall'obbligo della denuncia penale quanto vengano a conoscenza di determinati reati? Il senatore Pintus, che è magistrato, mi darà atto che si tratta di osservazioni di un certo interesse.

Per quanto riguarda la trasparenza del diritto di proprietà, ci si è accaniti, in questo provvedimento, ad affermare che si devono conoscere i soci così come risultano dal libro soci. Ora, sappiano tutti perfettamente che il

libro dei soci viene aggiornato se e quando gli interessati lo vogliono. Il trasferimento delle azioni avviene con un mero atto di trasferimento, che è valido anche se non annotato nel libro dei soci.

Per parte nostra, abbiamo quindi un testo che insiste su questo concetto: sapere con esattezza cosa è scritto nel libro dei soci. Una volta, però, che questo sia accertato, non sarà risolto nulla, perchè chi vuole occultare la propria posizione di azionista di maggioranza ha molti modi per farlo. Tanto per fare un esempio, non va certo a registrarsi, ma trova dei prestanome; le possibilità sono molte. Abbiamo quindi trovato un correttivo: chi non è registrato sul libro dei soci non ha diritto di voto. Ma quanti sono gli azionisti che non vanno mai a votare? E quanti sono quelli che ci vanno? Sappiamo tutti che i controlli delle grandi società sono fatti, al massimo, da un venti per cento degli azionisti; gli altri non se ne interessano proprio.

Come si può pensare, dunque, che ciò possa rappresentare una limitazione o per lo meno un modo per esercitare un controllo? È per questo che ho voluto muovere una critica del genere.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda le partecipazioni alle società bancarie. Il 2 o il 10 per cento: siamo sempre lì, vale quello che risulta dal libro dei soci. Ci sono quelli che vogliono apparire come azionisti e quelli che non lo vogliono, la cui posizione non emergerà certamente nonostante queste disposizioni.

L'articolo 9 poi ripete le stesse disposizioni dell'articolo 7. Le sanzioni vengono ripetute continuamente e sono sempre le stesse. Non le si poteva inserire in un unico articolo? Dico questo perchè purtroppo spesso si approvano leggi che ne rendono veramente complessa l'applicazione e l'interpretazione. Occorre invece che vi sia semplicità e chiarezza.

Il provvedimento è buono, nella sostanza, ma si perde nei vicoli di alcuni particolari che potevano essere tranqillamente omessi senza creare alcuna difficoltà.

Per quanto riguarda l'autorizzazione alla vendita porta a porta, mi sembra che questa legge introduca elementi positivi, anche se sono molto preoccupato riguardo a questo sistema di raccolta del risparmio, perchè non credo che sia la strada maestra. Oltretutto questo sistema può generare dei rischi in un momento in cui l'ordine pubblico è quello che è. Talvolta questi signori si presentano alla porta delle case trovando soltanto la cameriera o la moglie: questo sistema a me non piace. Tuttavia è uno stato di fatto che sussiste e non possiamo impedirlo. Anche in questo caso, onorevole Sottosegretario, abbiamo fatto due pesi e due misure: in alcuni casi il silenzio della pubblica amministrazione viene considerato assenso (nel caso dell'autorizzazione, qualora non venisse rilasciata esplicitamente, si intende che sia stata concessa); in altre norme precedenti invece il silenzio della pubblica amministrazione ha valore di rifiuto. Non ci piace che nella stessa legge il silenzio venga considerato una volta assenso e una volta rifiuto: i romani dicevano «*qui tacet neque dicit, neque negat*»: bisogna pur fare una scelta. È questa una semplice questione di tecnica legislativa.

Un'ultima questione che voglio sottolineare riguarda il coordinamento nell'ambito del codice civile. Quando modifichiamo una norma del codice civile, dobbiamo accertare se essa resta coordinata con le altre norme del codice ovvero se comporta necessità di varianti. Abbiamo modificato un articolo del codice e io mi sono posto il problema del coordinamento. Sorgono allora questi dubbi che io rassegno all'attenzione del signor Sottosegretario.

Infine vorrei fare un richiamo alla quinta direttiva comunitaria di cui si parla da molto tempo; sappiamo l'*iter* di questa direttiva: era stata approvata poi era rientrata e infine si è riaperto il discorso; le direttive instaurano in genere princìpi importanti se vanno avanti. In questa è presente il concetto di partecipazione, cioè che i dipendenti dell'azienda debbano partecipare al collegio sindacale, se non del consiglio di amministrazione: essa introduce una forma societaria dell'avvenire alla quale certamente saremo chiamati ad adeguare il nostro diritto societario.

Anche questo aspetto crea delle preoccupazioni per il fatto che si è voluto un po' precipitare queste modifiche senza attendere

le decisioni della comunità alle quali dobbiamo adeguare la legislazione. Se vogliamo arrivare, prima o dopo, ad una certa unità non solo economica, ma anche politica, questo sarebbe il primo passo, cioè l'allineamento tra le varie legislazioni e un avvicinamento delle diverse posizioni.

Con queste poche considerazioni, confermo il giudizio positivo sul provvedimento, rassegnando all'onorevole Sottosegretario e alla Commissione le mia perplessità, i miei dubbi, sorti nell'approfondimento del testo del disegno di legge. Ci auguriamo che il potenziamento della Consob possa essere un fatto positivo e che possa avvicinare il risparmiatore al sistema della borsa e a questo nuovo tipo di mercato finanziario mobiliare che abbiamo visto molto attivo negli altri paesi. Ad esempio negli Stati Uniti 42 milioni di cittadini si avvicinano al mercato finanziario e consentono addirittura che i fondi-pensioni possano essere acquistati in borsa. Ciò vuol dire certamente che vi è fiducia nello Stato, che vi è fiducia che esso abbia la capacità di tutelare i risparmiatori.

Mi auguro che la Consob sappia trasformarsi puntando sì al controllo, ma anche alla denunzia di tutti i casi che emergono — e ne abbiamo visti anche recentemente — di operazioni non sempre limpide. Se la Consob fosse intervenuta in questi casi, i depositanti si sarebbero salvati.

Speriamo dunque che lo svolgimento di queste due funzioni da parte della Consob consenta la trasparenza del regime societario e la tranquillità del risparmiatore nell'investimento.

BEORCHIA. Non voglio fare un intervento nella discussione generale, ma solo un'osservazionie che attiene al regime dell'autorizzazione alla emissione di azioni e di obbligazioni, un'osservazione che si è concretizzata anche con la presentazione di due emendamenti che affido all'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo. Ve ne do lettura:

all'articolo 21, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

«L'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia per la emissione dei titoli di cui agli articoli 2 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è abrogata»;

sostituire il quarto comma dell'articolo 21 con il seguente:

«L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministro del tesoro non emani, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi».

Il termine massimo di sessanta giorni previsto per la decisione sulla domanda di autorizzazione è eccessivamente lungo, specialmente se si tiene conto che il disegno di legge ha chiarito che la valutazione che deve essere compiuta dall'autorità titolare del potere autorizzativo riguarda non il merito dell'operazione, ma solo la sua compatibilità con l'esigenza di stabilità del mercato mobiliare.

La fissazione del termine in sessanta giorni farebbe, d'altronde, permanere una rilevante e ingiustificata discriminazione a svantaggio delle emissioni di azioni e obbligazioni rispetto alle emissioni di altri valori mobiliari, per le quali il termine è fissato in venti giorni: discriminazione la cui conservazione contrasta con i ripetuti riconoscimenti, da parte delle autorità preposte al governo del mercato finanziario, della necessità di pervenire, per tutti i valori mobiliari, ad un regime uniforme.

Un'altra importante riserva che va formulata nei riguardi della normativa approvata dalla Camera riguarda la mancata previsione di una norma intesa a sopprimere il doppione costituito da quelle norme della legge bancaria (articoli 2 e 45) che assoggettano anche ad autorizzazione della Banca d'Italia le emissioni delle società quotate o da quotare in borsa e le emissioni per la cui realizzazione venga richiesta l'assistenza di aziende o istituti di credito. L'avvenuta precisazione che il potere di autorizzazione del Ministro del tesoro è dato in funzione del «fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari» rende particolarmente evidente l'insussistenza di motivi per la sopravvivenza del regime autorizzativo previsto dalla legge bancaria, essendo indi-

scusso che è proprio questo il fine cui è preordinato il potere autorizzativo attribuito dalla legge bancaria alla Banca d'Italia e tenuto conto, d'altronde, che le nuove norme, stabilendo che il Ministro del tesoro si pronuncia «sentita la Banca d'Italia», assicurano il coinvolgimento di questa nel procedimento autorizzativo. È necessario, pertanto, che in sede di approvazione da parte del Senato delle norme formulate dalla Camera si provveda ad escludere la sopravvivenza dell'accennata irrazionale duplicazione di adempimenti.

L'esclusione di tale duplicazione appare tanto più naturale e necessaria ove si ponga mente che, con riguardo alle emissioni di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, il Ministro del tesoro (con suo decreto 8 settembre 1983) e la stessa Banca d'Italia (nella sua circolare illustrativa di tale decreto) hanno enunciato il principio che «al fine di evitare duplicazioni di controlli» non debbono intendersi soggette all'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia, previsto dall'articolo 11 della legge n. 77 del 1983, «le emissioni di valori mobiliari per le quali sia comunque prevista altra forma di controllo da parte delle autorità monetarie, tale da consentire anche il perseguimento degli obiettivi indicati» (e cioè degli obiettivi relativi all'equilibrio del mercato finanziario).

Questi sono i motivi per i quali si è ritenuto di presentare i due emendamenti.

Chiedo scusa ai colleghi per l'affrettata e incompleta enunciazione e faccio presente che se il Governo darà assicurazioni in ordine ai due emendamenti, sono pronto a ritirarli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BERLANDA, *relatore alla Commissione.* Come ho già fatto notare nella relazione da me svolta, il disegno di legge al nostro esame è il risultato della unificazione, operata dalla Camera dei deputati, di tre distinte iniziative, due governative ed una parlamentare. Nel nuovo testo, per di più, sono confluite altre disposizioni normative attuative delle indicazioni scaturite dall'indagine conoscitiva sulla funzionalità e sul livello di operatività della Consob che, nel frattempo, era stata condotta dalla stessa Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati. Dall'insieme di tutto ciò ha preso forma un provvedimento complesso e, in un certo senso, disarmonico nelle singole parti, che investono alcune aree essenziali di intervento ed altre meno importanti. Le aree più importanti di intervento riguardano: la prima, il nuovo assetto istituzionale e organizzativo della Consob; la seconda, la cosiddetta trasparenza societaria; la terza, una ridefinizione dei poteri di intervento della Consob; la quarta, le regole per l'ammissione alla quotazione di borsa, e la quinta, il nuovo regime autorizzatorio in materia di emissione di azioni e di obbligazioni.

Su quest'ultima parte, in particolare, giudico importante l'intervento del senatore Beorchia, il quale ha messo in evidenza alcuni problemi che mi erano sfuggiti e sui quali mi riservo di tornare.

Nel frattempo sono pervenuti i pareri richiesti. È pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, quello favorevole della Commissione affari costituzionali, che rinvia al giudizio della nostra Commissione se non sia più opportuno, in luogo di sanzioni penali, comminare sanzioni amministrative e prevedere, comunque, la decadenza degli amministratori, dei sindaci e dei revisori, ove ricorrano fattispecie di particolare gravità. Il parere della Commissione giustizia è anch'esso favorevole, ma con due osservazioni: la prima per richiamare l'attenzione sulla necessità di un migliore coordinamento delle disposizioni degli articoli 8, 11 e 14. Infatti, mentre da una parte gli articoli 8 e 11 prevedono che «se il fatto non costituisce reato più grave» alle indicazioni false si applica l'arresto fino a tre anni, dall'altra l'articolo 14 non prevede più la possibilità di tale ipotesi e si limita a punire le dichiarazioni e le comunicazioni false con l'arresto fino a tre anni. Con la seconda osservazione, la Commissione giustizia richiama l'attenzione sul fatto che i citati articoli 8, 11 e 14, riproducendo il testo

dell'articolo 5 penultimo comma del decreto-legge n. 95 del 1974, prevedono nuovamente, senza motivo, la sanzione della sola pena pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni, che era stata depenalizzata in conseguenza dell'articolo 32 della legge n. 689 del 1981. C'è dunque, in sostanza, un provvedimento recente che ha depenalizzato questa fattispecie e invece con questa norma si torna a penalizzare quello che era stato depenalizzato.

Mi pare che questa sia una osservazione pertinente e che debba essere segnalata prima di concludere l'esame di questo provvedimento.

Per quanto riguarda gli interventi dei colleghi nel corso della discussione generale, i tempi brevi che abbiamo oggi per concludere l'esame di questo provvedimento mi inducono a non dare risposte analitiche. Mi limito ad osservare che alcuni interventi hanno toccato gli aspetti generali, le motivazioni dell'importanza e dell'urgenza di questo provvedimento; altri interventi invece si sono soffermati (condividendo, in sostanza, la positività del contenuto) su osservazioni particolari, su temi particolari (come ha fatto oggi il senatore Pistolese e come ha fatto nella seduta del 16 maggio il senatore Fiocchi).

Per quanto riguarda le osservazioni generali, qualche collega (per esempio, il senatore Cavazzuti) ha portato all'attenzione di tutti un discorso ricorrente in questa Commissione da qualche tempo: vi è urgenza di approvare questo provvedimento, come altre cose che stiamo esaminando, di fronte ad un fenomeno importante quale è quello del risparmio delle famiglie italiane: su tale questione il senatore Cavazzuti ha formulato delle indicazioni riguardanti i redditi derivanti annualmente da questo risparmio, la ricerca di impieghi per questo stesso risparmio, la strana situazione italiana riguardo al metodo di finanziamento delle imprese, per dedurne due conseguenze che sono, in primo luogo, l'esigenza che i prodotti finanziari per i risparmiatori trovino un ampliamento come entità, come *business* e come regolamentazione e, in secondo luogo, la necessità che la Consob funzioni per controllare la corretta informazione al risparmiatore.

Con questa premessa il senatore Cavazzuti esprimeva quello che è il suo consenso, ma a questo punto, mi pare, anche quello che è il consenso della Commissione stessa, viste anche le nostre esperienze recenti in fatto di informativa, perlomeno da parte nostra, ma anche viste le esperienze di altri paesi.

Come osservazione particolare, poi, il senatore Cavazzuti, come ha fatto in seguito il senatore Bonazzi, ha richiamato l'urgenza di arrivare presto ad una emanazione del regolamento per il collocamento dei titoli immobiliari porta a porta, richiamando le tesi di chi discuteva, anche in passato, se fosse opportuno bloccare «il treno in corsa», per così dire, fino alla emanazione del regolamento o se invece fosse opportuno porre un termine risolutivo.

A questo riguardo è da osservare che comunque un termine in questa legge c'è, perchè si dice che entro 60 giorni la Consob deve provvedere, e che se non provvede entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge è previsto un commissario *ad acta* per emanare il regolamento. Che lo si consideri lungo o breve, comunque in questo disegno di legge un termine c'è, per imporre finalmente l'emanazione di un regolamento che si dimostra, anche per le esigenze attuali, quanto mai urgente e necessario.

Il senatore Bonazzi, pur aggiungendo alcune osservazioni, sulle quali tornerò più avanti, ha richiamato le risoluzioni, le opinioni, gli atteggiamenti assunti dal Gruppo comunista alla Camera, sia nel corso dell'indagine conoscitiva sulla Consob sia nel corso dell'esame di questo provvedimento, per esprimere anche da parte sua una adesione sostanziale al contenuto del provvedimento e annunciando che, se pure permangono da parte del suo Gruppo riserve, non ci sarà proposizione di emendamenti in questa sede, salvo riprendere gli argomenti che formano oggetto di riserva più avanti, dopo la prova dei fatti sul funzionamento o meno di questo nuovo strumento legislativo.

Il senatore Bonazzi ha condiviso le osservazioni che già il relatore aveva anticipato circa il nuovo, strano rapporto tra la Consob, il Tesoro e il Parlamento (che oggi ha richiamato anche il senatore Pistolese).

Si dice, infatti, in questo provvedimento che la Consob, sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire informa il Ministro del tesoro, il quale, grazie a questo provvedimento, può anche fare le sue osservazioni (appunto perchè previste dalla legge); dopodichè si dice, sempre con questo provvedimento, che il Ministro deve anche informare il Parlamento; e il Parlamento, che ha già tutti i poteri per attuare tutte quelle procedure informative che vuole (può fare interrogazioni, interpellanze, indagini conoscitive, inchieste parlamentari e via dicendo), non si vede perchè in questo tipo particolare di attività debba trovare questo «regalo», questo riconoscimento, questo obbligo fissato per legge.

PISTOLESE. È uno scarico di responsabilità.

BERLANDA, *relatore alla Commissione.* Ora, io ho visto che anche dai vari colleghi che hanno trattato l'argomento si è condivisa l'opinione che sarebbe stata forse preferibile una distinzione più limpida delle attribuzioni, in questo disegno di legge; ma questa è proprio la caratteristica di questo testo che, in alcune parti, non presenta la forma migliore che si sarebbe potuta adottare, non ha quella forma che poteva essere preferita.

Per quanto riguarda invece osservazioni più particolari, il senatore Fiocchi le ha elencate puntualmente riferendo il suo intervento ai singoli articoli del provvedimento al nostro esame. Alcune osservazioni sono, per esempio, quelle sull'articolo 1, che non precisa lo scopo istituzionale della Consob e non precisa la rotazione dei membri alle singole scadenze, oppure quelle sugli articoli 3 e 4 dove vi sono previsioni per il personale che meglio sarebbe stato disporre con regolamento — osservazioni fatte anche dal senatore Pistolese — anzichè con le diverse norme che si trovano in questo provvedimento e che poi possono essere modificate soltanto con legge.

A questo riguardo il senatore Fiocchi ha accennato ad un problema del personale che può sollevare, nel testo attuale, qualche perplessità: mentre l'articolato al nostro esame è certamente rispondente all'esigenza di dare un assetto di efficienza (e anche di insufficienza, purtroppo, rispetto ai compiti che ha) al personale della Consob, e di mettere in grado la stessa di adempiere ai numerosi compiti a lei posti (se considerato dal nostro punto di vista), complessivamente invece, cioè nei riflessi con altro personale che ha analogia con esso (parlo del personale della Banca d'Italia), può porre qualche problema. Per esempio, occorre ricordare che il trattamento economico e giuridico del personale della Banca d'Italia non è definito da un contratto collettivo ma da un regolamento della Banca d'Italia stessa; allora nelle future trattative che regoleranno i rapporti dei dipendenti della Banca d'Italia, il personale della Consob (che verrà trattato d'ora in poi con quel trattamento) avrà solo il diritto di recepire quello che avviene nell'ambito della Banca d'Italia o avrà pure il diritto, oltre che l'esigenza o il desiderio, di interloquire in una sede che riguarda anche lui?

Questo è un chiarimento che varrebbe la pena inserire come interpretazione del Parlamento o come intenzione del Governo a questo riguardo, per non creare dei pasticci mentre stiamo dando un giusto assetto ad un personale che svolge alla Consob un lavoro analogo, se non identico, un lavoro della medesima qualità e specializzazione di quello che ho appena richiamato; per rimediare cioè alla mancanza di un contratto collettivo per il personale della Banca d'Italia, ed al conseguente inconveniente di questa posizione del personale Consob, che verrebbe a beneficiare di questo regolamento della Banca d'Italia, ma restando inascoltato.

D'altra parte non credo che si possa qui tacere sull'argomento che un conto è il complesso dei rapporti di lavoro dei circa 11.000 dipendenti della Banca d'Italia e un conto è il rapporto di lavoro dei 150 dipendenti circa (quanti dovrebbero risultare) della Consob.

Forse anche qui, per non complicare le cose, una volta da me espressa, come relatore, questa perplessità, se si inserisce negli atti parlamentari una dizione interpretativa da parte del rappresentante del Governo si potrebbe così regolamentare una questione

che era fuori posto, ma poi ciascuno andrebbe per la sua strada: insomma tale dizione varrebbe forse ad evitare per il futuro dei malintesi.

Altre osservazioni minori sono poi state svolte dal senatore Fiocchi in riferimento agli articoli 21 e 24.

Per quanto riguarda l'articolo 21, che prevede la necessità di un'autorizzazione, «al solo fine di assicurare la stabilità dei mercati monetari», anche per gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni che superino nel complesso i 10 miliardi di lire, egli ritiene — e credo non sia il solo — superfluo un controllo così penetrante per una cifra tutto sommato non molto ingente.

Il senatore Fiocchi ha poi espresso delle riserve sull'articolo 24 (non so con quanta coerenza logica inserito in questo provvedimento), che dispone l'abrogazione dell'articolo 2387 del codice civile, il quale prevede la cauzione per gli amministratori. È vero che nel corso di decenni più volte si è potuto constatare in dottrina, in giurisprudenza e nella pratica professionale che l'aver consentito alle aziende di fissare il minimo della cauzione in 200.000 lire nominali, di qualunque società si tratti, ha vanificato l'importanza di questa garanzia della responsabilità dell'amministratore, però meglio sarebbe stato regolamentare la materia altrove, in sede di diritto societario, rafforzando e migliorando l'istituto, trovando formule diverse e più aggiornate per quello che rimane un elemento di collegamento fra l'attività dell'amministrazione e le garanzie che egli stesso o terzi per lui prestano per l'attività svolta.

Su alcuni di questi aspetti si è soffermato oggi anche il senatore Pistolese, anticipando da parte sua un giudizio complessivamente positivo, senza però sottacere che rimangono perplessità nei confronti di alcune norme, o perchè mal formulate o perchè inserite in un provvedimento non convincente in tutte le sue parti.

Prevale però a questo punto la considerazione che sono stati raggiunti gli obiettivi principali richiamati anche oggi da alcuni colleghi, in primo luogo quello di approvare urgentemente un nuovo assetto della Consob fornendo alla stessa strumenti di comportamento, attrezzature e personale che la rendano adeguata a svolgere i numerosi compiti che è chiamata ad affrontare in questo periodo.

Il senatore Beorchia oggi ha presentato due emendamenti, mettendo in evidenza l'incongruenza di una disciplina che vada in senso contrario ai proclamati obiettivi di speditezza e di facilitazioni per il settore. Infatti, mentre su tutta la materia si sta cercando, sia per iniziativa del Governo che del Parlamento, di diminuire i vincoli e i controlli e di dare sicurezza nella trasparenza, snellendo il rapporto tra risparmio e investimenti produttivi, tra risparmiatori, raccoglitori o collocatori di risparmio e organo di controllo, appare incoerente la penalizzazione che si viene ad operare, in fatto di termini, nei riguardi delle forme più normali di raccolta del risparmio, ossia le obbligazioni emesse dalle società — specie se si tratta di società quotate in borsa e collocate tramite agenti bancari — le quali vengono assoggettate dall'articolo 21 a termini piuttosto lunghi per il rilascio dell'autorizzazione. Ma c'è di più. Qui è previsto un duplice controllo: da parte della Banca d'Italia e da parte della Consob, quando recentemente abbiamo disposto che ne bastava uno solo. In questo modo penalizziamo non forme nuove, atipiche, ma forme ordinarie di risparmio, sulle quali non si è nemmeno discusso e che non destano perplessità.

Per tali considerazioni il relatore concorda con le osservazioni del senatore Beorchia, sollecitando il Governo ad assumere l'impegno di rivedere e riesaminare questi termini. Non sembra infatti coerente prevedere per altri settori, pure importanti come quello dei fondi di investimento, che si stanno sviluppando in modo piuttosto impetuoso, termini brevi (20 giorni), mentre addirittura si dispone un termine di 120 giorni per l'autorizzazione all'emissione anche di piccole *tranches* di obbligazioni, che costituiscono la forma normale di finanziamento delle imprese. Se non è possibile — per non far ritardare l'applicazione della parte più importante del provvedimento — apportare delle modificazioni in questa sede, è necessario

almeno che il Governo consideri il problema e si impegni a rivedere questi termini, quanto meno per renderli omogenei tra loro. Infatti, ripeto, non è ammissibile che per le forme nuove che nascono siano previsti termini brevi, mentre per quelle tradizionali, che sono anche meno sospette perchè le conosciamo, si vadano ad allungare i termini in modo ingiustificato.

Con queste considerazioni il relatore, ringraziando i colleghi che sono intervenuti nel dibattito, invita all'approvazione del provvedimento in esame, confermando il giudizio favorevole già espresso in sede di relazione. Ritengo infine — e concludo — di aver riportato esaurientemente le osservazioni espresse dalle Commissioni che hanno fatto pervenire il prescritto parere, e in proposito invito il Governo a tenerle nel debito conto in vista di future modificazioni della normativa, ad esempio per quanto riguarda la penalizzazione che viene qui reintrodotta, e in merito alle richieste avanzate dai colleghi.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Berlanda, di aver voluto aggiungere alla pregevole relazione introduttiva ulteriori elementi di chiarificazione rispetto ai punti più importanti emersi nel dibattito, contribuendo così alla migliore prosecuzione dei nostri lavori.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, innanzitutto vorrei associarmi alle parole da lei ora formulate nei confronti della relazione e della replica del senatore Berlanda, perchè si tratta di una sottolineatura che non ha carattere rituale, ma corrisponde ad una sostanziale realtà di fatto. Il mio ringraziamento va anche a coloro che sono intervenuti nella discussione portando preziosi contributi. Lo si dice spesso, ma credo che poche volte come in questa occasione abbia senso parlare di dibattito effettivamente costruttivo, perchè, pur non potendosi, per vari motivi, arrivare a variazioni normative, esso ha arricchito il significato e l'interpretazione autentica del provvedimento. Proprio perchè questi contributi offerti dal relatore e da coloro che sono intervenuti a mio avviso hanno un reale significato, vorrei in qualche modo dare loro riscontro, anche se nei termini sintetici che sono richiesti dal calendario che abbiamo di fronte.

Il senatore Berlanda ha espresso nella sua relazione - e l'ha confermato nella replica - un giudizio sostanzialmente positivo sul provvedimento in esame, anzi «sui provvedimenti», perchè si tratta di più testi, come è stato poc'anzi ricordato, collegati per la loro omogeneità.

Peraltro, il senatore Berlanda ha anche sollevato alcuni interrogativi. Il primo, in particolare, è relativo alla disciplina del rapporto istituzionale tra Governo, Consob e Parlamento; il secondo concerne invece le previsioni riguardanti l'emanazione, da parte della Consob, del regolamento per la vendita a domicilio dei valori mobiliari. È una vecchia questione, che ha già sollevato polemiche in passato, facendo sì che i lavori del Comitato ristretto della Camera dei deputati abbiano avuto tempi notevolmente lunghi.

In ordine alla disciplina del rapporto istituzionale tra Governo, Consob e Parlamento, la soluzione prevista dal disegno di legge - dobbiamo dirlo con franchezza — non ha recepito integralmente le proposte del Governo, favorevole, per vero, ad un più accentuato collegamento funzionale tra Consob e Governo.

Abbiamo più volte sostenuto, in sede di comitato ristretto della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, che, a nostro avviso, non si doveva passare da un estremo all'altro, cioè da una situazione di subalternità della Consob ad una situazione che presentasse i rischi del corpo separato; questo non tanto per preoccupazioni del Governo o, ancor meno, del Tesoro, quanto perchè il Parlamento potesse avere un suo referente. Queste preoccupazioni, manifestate dal Ministro del tesoro, non sono state totalmente accolte. Sono state però in qualche modo recepite, alla fine, rispetto a quelle posizioni iniziali che le avevano pressochè del tutto accantonate.

Si può dire, quindi, che si è arrivati con il testo in esame ad una situazione equilibrata, che prevede innanzitutto il conferimento al Ministro del tesoro della facoltà di formulare

alla Commissione, sugli atti aventi contenuto normativo, le proprie osservazioni; in secondo luogo, il dovere del Presidente della Commissione medesima di informare il Ministro degli atti e degli eventi di maggior rilievo; infine, il potere dello stesso Ministro di richiedere alla Commissione dati ed informazioni, ferma la competenza per i provvedimenti che egli ritenga di adottare nei riguardi del mercato nazionale dei valori mobiliari per finalità di politica economica, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

È chiara la valenza politica dell'informazione che il Ministro è tenuto a dare al Parlamento nel caso di osservazioni da lui formulate alla Consob. È chiaro anche però che non potrà che trattarsi di casi-limite, essendo prevedibile che, di regola, eventuali divergenze di natura tecnica troveranno soluzione nell'ambito dell'ordinario scambio informativo tra Ministro e Consob, che la nuova disciplina non ha affatto escluso.

Quanto al regolamento per la vendita a domicilio dei valori mobiliari, il senatore Berlanda ha rilevato, innanzitutto, che nessun controllo è previsto sul merito e sul contenuto dei prodotti finanziari.

È facile replicare che tale problema presuppone la disciplina generale del mercato dei titoli atipici, disciplina che - come è noto - è allo studio del Governo ed è oggetto altresì di iniziative legislative in corso, come, ad esempio, quella per i fondi mobiliari esteri, quella per le società di investimento immobiliare, e la proposta di legge dell'onorevole Borgoglio e di altri deputati concernente la disciplina generale delle emissioni di valori mobiliari (atto Camera n. 2316).

In secondo luogo, il senatore Berlanda ha rilevato che il principio della possibilità di revoca del consenso da parte del risparmiatore — entro cinque giorni dalla conclusione del contratto — non risulta applicato alle vendite effettuate presso la sede del venditore.

La ragione della scelta è da porre in relazione alla circostanza secondo cui è da presumere che il risparmiatore che, di propria iniziativa, si rechi presso il venditore abbia la responsabile consapevolezza della propria scelta.

Infine, il senatore Berlanda ha osservato che il complesso procedimento previsto per l'emanazione del regolamento in parola potrebbe determinare la cessazione dell'attività di vendita cosiddetta porta a porta.

Si tratta, per vero, di eventualità assai remota. Va rilevato, tra l'altro, che, secondo notizie assunte per le vie brevi, la Consob ha già predisposto lo schema di regolamento che, pertanto, potrebbe essere adottato entro brevissimo tempo dopo l'approvazione della presente legge.

Nella seduta del 16 marzo scorso è iniziata, come si ricorderà, la discussione generale sul provvedimento in esame.

Nell'insieme, tale discussione ha consentito di rilevare l'esistenza di un consenso di massima degli intervenuti: il senatore Fiocchi, il senatore Cavazzuti, il senatore Bonazzi ed oggi il senatore Pistolese. Sono stati poi presentati due emendamenti dal senatore Beorchia.

Circa i rilievi, di natura essenzialmente tecnica, formulati dal senatore Fiocchi - che peraltro non poneva in discussione la validita del provvedimento - può replicarsi, quanto all'articolo 1, che la definizione in astratto dei compiti della Consob (problema peraltro considerato dalla Camera dei deputati) non è stata ritenuta opportuna, atteso il rischio di codificare enunciazioni di principio non corrispondenti al contenuto dei compiti effettivamente devoluti alla Consob stessa.

Quanto agli articoli 2, 3 e 4, relativi all'organizzazione del personale, è apparso necessario definire per legge i criteri per l'esercizio del potere regolamentare della Consob in materia, allo scopo di evitare un'eccessiva dilatazione del potere stesso, con conseguenti possibili disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di dipendenti impiegate in settori similari.

A questo proposito, ritengo opportuno aggiungere una valutazione a quelle già fatte in precedenza, e ciò proprio in relazione ad alcune questioni sollevate poco fa dai senatori Pistolese e Berlanda.

La nostra intepretazione è che l'articolo 2

prevede che il trattamento giuridico e quello economico del personale della Consob sono stabiliti dal regolamento, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Consob stessa. È chiaro dunque che in nessun modo si viene ad incidere sull'autonomia negoziale della Banca d'Italia con le organizzazioni sindacali del proprio personale.

Il personale della Consob, cioè, non avrà titolo per partecipare direttamente al negoziato con la Banca d'Italia.

Il potere negoziale del personale Consob si eserciterà invece nel momento in cui si tratterà di adeguare alla peculiarità dell'ordinamento organizzativo della Consob le disposizioni del contratto collettivo in vigore per la Banca d'Italia. Ma ciò — sia ben chiaro (mi scuso dell'interruzione fatta prima, ma vorrei confermarla adesso) — non nel senso che questa trattativa specifica del personale della Consob costituisca un contratto integrativo; perchè altrimenti andremmo addirittura al di là dei livelli raggiunti dai dipendenti della Banca d'Italia.

Tornando ai problemi sollevati dal senatore Berlanda e da altri, vorrei dire anche che l'obbligo imposto alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi di comunicare alla Consob le generalità dei fiducianti non collide con le disposizioni del disegno di legge diramato dal Ministero dell'industria in materia di disciplina generale delle società fiduciarie, e risponde ad imprescindibili esigenze di trasparenza, perseguite dal disegno di legge in esame con gli articoli da 6 a 12.

Quanto all'ultimo comma dell'articolo 7, le verifiche compiute in sede di esame da parte della Camera non hanno evidenziato la necessità di ulteriore coordinamento con la disciplina fiscale vigente nella materia.

La trasmissione alla Consob (articolo 13) della relazione semestrale degli amministratori delle società quotate in borsa e l'obbligo di pubblicazione di detta relazione imposto alla Consob, assicurano ampia possibilità di informazione a tutti gli operatori di borsa.

La definizione delle sedi secondarie, di cui all'articolo 15, è da porre in stretta correlazione alla disciplina civilistica della materia.

La norma dell'articolo 19 sull'impugnazione dei bilanci societari anche da parte di soggetti terzi, oltre che da parte della Consob, ha natura transitoria, onde consentire alla Commissione di provvedere al completamento della propria organizzazione strutturale.

Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 20 sembra adeguato, posto che lo stesso è comprensivo anche del periodo necessario alla Consob per richiedere tutti gli occorrenti elementi informativi prima di decidere sulle domande di quotazione in borsa dei titoli.

Quanto al regime autorizzatorio per la emissione di azioni ed obbligazioni (articolo 21), è noto che l'orientamento inizialmente manifestato da tutti i Gruppi parlamentari alla Camera era nel senso di una riconduzione di quel regime nell'ambito delle previsioni dell'articolo 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Fu solo a seguito delle reiterate insistenze del Tesoro che la competente Commissione della Camera si indusse a modificare quell'orientamento, adottando la soluzione risultante dall'articolo 21 del disegno di legge in oggetto.

Poichè il Governo ebbe a manifestare il proprio assenso alla suindicata soluzione di compromesso, ragioni di evidente opportunità politica rendono inattuale l'ipotesi di un mutamento di indirizzo a così breve distanza di tempo.

Circa il problema dei rapporti istituzionali Governo, Consob e Parlamento, cui ha fatto cenno il senatore Bonazzi, la soluzione adottata dal disegno di legge non consente interventi ministeriali volti ad impartire alla Commissione direttive programmatiche (interventi del resto non previsti dal vigente ordinamento dettato dalla legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni), ma contempla il conferimento al Ministro del tesoro della facoltà di formulare alla Commissione, sugli atti aventi contenuto normativo, le pro-

prie osservazioni; facoltà che, unita al potere riconosciutogli di richiedere informazioni e notizie, in deroga anche al segreto d'ufficio, ed al dovere del presidente della Commissione medesima di informare il Ministro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo (ferma in ogni caso la competenza del Ministro stesso per i provvedimenti che ritenga di adottare nei riguardi del mercato nazionale dei valori mobiliari per finalità di politica economica, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138), assicura un equilibrato sviluppo al rapporto istituzionale suddetto, in linea del resto con le indicazioni scaturite dall'indagine conoscitiva sui problemi relativi alla funzionalità ed al livello di operatività della Consob (punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.9 del documento finale di quell'indagine).

Per le esposte considerazioni si ritiene dunque che il disegno di legge in esame debba seguire il suo ulteriore corso nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

E ciò non tanto per ragioni, che pure sono rilevanti, di tempi eccessivamente lunghi quali sarebbero quelli richiesti con un rinvio del testo modificato all'altro ramo del Parlamento, ma soprattutto in relazione all'esigenza di disporre quanto prima della normativa in materia di trasparenza contenuta nel testo in esame, con riferimento anche ad una serie di operazioni di cui si è parlato tanto spesso in questi giorni. Ancora vorremmo ricordare come il disegno di legge in parola sia teso a dare esecuzione alle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 concernenti il mercato dei valori mobiliari (questo aspetto ha relazione specifica con l'articolo 20). Sappiamo che è scaduto il relativo termine del 30 giugno 1983, per cui la Commissione della Comunità europea ha già avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del trattato CEE.

Tutto questo ci sembra costituisca motivo per l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – È istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprendito-

ri commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.

La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro.

Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro può formulare le proprie valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresì il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.

Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 – È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contrattò collettivo, in quanto applicabili.

Il regolamento indicato nel precedente comma può prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli.

Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di quattro voti favorevoli.

Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.

La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme

di diritto privato, in numero di 50 unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni ».

È approvato.

Art. 3.

La disposizione concernente la maggioranza qualificata per le deliberazioni relative agli incarichi e alle qualifiche dirigenziali, previste dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge, si applica per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

È approvato.

Art. 4.

Il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge, è deliberato dalla Commissione nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data risultino in vigore, nella materia, norme regolamentari emanate in virtù di previgenti disposizioni legislative, la Commissione provvede ai necessari adeguamenti.

Per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione può, in eccedenza al limite stabilito dall'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, quale sostituito dalla presente legge, e con le modalità ivi previste, assumere dipendenti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a 25 unità. I relativi contratti non possono in ogni caso eccedere la durata di tre anni a decorrere dalla data suddetta.

Per lo stesso periodo la Commissione può ulteriormente avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici e di aziende e istituti di credito. Detto personale, sommato a quello di uguale provenienza già in servizio in forza di provvedimenti nominativi di messa a disposizione adottati prima o dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175, non può superare le cento unità.

Il personale di cui al precedente comma è individuato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa in base ad apposite selezioni da eseguirsi previa diffusione presso gli appartenenti alle categorie sopra indicate di avviso che specifichi i profili professionali richiesti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed è assegnato alla Commissione stessa, con l'assenso degli interessati, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, con provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

La Commissione assume le deliberazioni occorrenti per l'attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di quattro voti favorevoli.

L'inquadramento in ruolo del personale di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 30 aprile 1981, n. 175, è effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Ultimate le relative operazioni, è altresì inquadrato in

ruolo il personale che, alla stessa data, presta servizio presso la Commissione in forza di provvedimenti nominativi adottati ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252, e, successivamente, il personale chiamato in servizio ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1981, n. 175, è corrisposta, per il periodo compreso tra tale data e quella del provvedimento che dispone l'inquadramento, una indennità determinata con il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. Tale indennità è pari alla differenza tra il trattamento economico effettivamente percepito nello stesso periodo e quello che sarebbe spettato al personale suddetto in base alle disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 1 della citata legge 30 aprile 1981, n. 175.

L'inquadramento ha luogo, a domanda dell'interessato, nella posizione determinata da apposita commissione esaminatrice a seguito di esame-colloquio e della valutazione, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati dalla stessa commissione esaminatrice, dei titoli culturali, professionali e di merito con particolare riguardo alla qualità del servizio prestato, della durata del periodo di effettivo servizio presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, delle qualifiche e dei gradi rivestiti, nonché delle anzianità maturate presso le amministrazioni e gli enti di provenienza. La commissione esaminatrice, composta da non meno di tre membri, è presieduta dal presidente o da un componente della Commissione nazionale per le società e la borsa. Almeno due dei membri della commissione esaminatrice devono essere scelti tra docenti universitari ovvero tra esperti che non abbiano con la Commissione nazionale per le società e la borsa rapporti di lavoro dipendente. Le materie oggetto dell'esame-colloquio sono determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, in relazione ai profili professionali corrispondenti alle qualifiche da attribuire, contestualmente con l'indicazione delle altre modalità per l'espletamento delle operazioni di inquadramento.

Le deliberazioni di cui al precedente comma sono assunte dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con non meno di quattro voti favorevoli.

Il trattamento economico del personale inquadrato in ruolo cessa di essere a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza a partire dalla data della relativa deliberazione adottata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa. Il personale che non richieda l'inquadramento in ruolo resterà a disposizione della Commissione, salvo diversa determinazione di quest'ultima, fino alla scadenza dei provvedimenti nominativi assunti in applicazione dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252.

A richiesta degli interessati, le amministrazioni e gli enti di appartenenza trasferiscono all'INPS le somme necessarie per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero periodo di iscrizione alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della predetta assicurazione generale.

Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente comma trasferiscono alla Commissione nazionale per le società e la borsa i capitali necessari per la ricostituzione dei trattamenti di fine lavoro, nonché dei trattamenti previdenziali integrativi o aggiuntivi dell'assicurazione generale obbligatoria, comunque denominati, ai quali ciascun dipendente inquadrato nel ruolo della Commissione aveva diritto.

Ai fini del trattamento di previdenza per il personale proveniente dalle amministrazioni statali si provvederà, da parte dell'ENPAS, al trasferimento alla Commissione delle somme maturate dagli interessati a titolo di buonuscita.

È approvato.

Art. 5.

L'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« ART. 3 – La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può prescrivere alle società con azioni quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati di gruppo anche per settori omogenei;

b) può richiedere, sentiti gli amministratori, che da parte di società od enti di cui alla lettera *a)* siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico e, in caso di inottemperanza alla richiesta, può, sentiti gli amministratori, provvedervi direttamente a spese dell'emittente. Ove gli amministratori oppongano, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione può derivare grave danno alla società o all'ente, l'efficacia della deliberazione è sospesa. La Commissione, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, può escludere anche parzialmente la pubblicazione dei dati e notizie richiesti, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. La Commissione può altresì rendere pubblico il fatto che l'emittente non adempia a qualsiasi obbligo che gli derivi dall'ammissione di propri titoli alla quotazione ufficiale di borsa;

c) può richiedere alle società o enti di cui alla lettera *a)* la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, ad integrazione di quelli previsti dall'articolo 4, fissando i relativi termini; può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

d) dispone, sentiti gli amministratori della società o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti;

e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

f) determina in via generale o per singole borse i requisiti per l'ammissione alla quotazione di borsa, anche con riguardo alle diverse categorie di titoli e di emittenti; i contenuti e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo per l'ammissione alla quotazione stessa; i tipi di contratti ammessi; i sistemi di quotazione; le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino; le tariffe di mediazione; gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

g) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività di intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalla lettera *c)*;

h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministro del tesoro.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Com-

missione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni ».

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, è abrogato.

È approvato.

Art. 6.

Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 4-*bis*. – Fatti salvi i precedenti articoli 3 e 4, la Commissione nazionale per le società e la borsa può richiedere alle società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o indirettamente, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Commissione, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

Le notizie di cui ai commi precedenti possono essere richieste anche a società ed enti esteri.

La Commissione informa la Banca d'Italia delle richieste che interessano aziende ed istituti di credito ».

È approvato.

Art. 7.

L'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dal seguente:

« ART. 5 – Tutti coloro che partecipano in una società con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla società stessa ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero delle azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto, specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma, la società che esegue la comunicazione dopo aver ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione.

Per i redditi netti e per le plusvalenze realizzati rispettivamente per effetto di alienazione di azioni o quote effettuata in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

È approvato.

Art. 8.

Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 5-*bis*. — L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 4-*bis* e 5 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

Per la violazione dell'obbligo di alienazione previsto dal penultimo comma del precedente articolo 5, si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile ».

È approvato.

Art. 9.

Chiunque partecipa in una società esercente attività bancaria in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha su-

perato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa.

Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale diritto; si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto. Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito modello approvato con deliberazione della Banca d'Italia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione:

1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa;

2) il numero e il valore nominale e percentuale delle azioni;

3) il numero di azioni possedute indirettamente, con l'indicazione delle società controllate o fiduciarie e delle persone interposte, nonché di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi spetti il diritto di voto; nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata.

Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea.

È salva l'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta alle disposizioni dei commi che precedono del presente articolo.

È approvato.

Art. 10.

Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia può richiedere alle società esercenti attività bancaria e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di società appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalità dei fiducianti.

Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a società ed enti stranieri.

La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le società e la bor-

sa delle richieste che interessano società ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto.

È approvato.

Art. 11.

L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a 30 giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a 30 giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a tre anni.

È approvato.

Art. 12.

Per le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni da effettuare in base alle innovazioni introdotte dall'articolo 7 e alle previsioni dell'articolo 9 devono essere eseguite entro tre mesi dalla data medesima.

È approvato.

Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 2429-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con apposito regolamento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La relazione deve essere publicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il regolamento anzidetto ».

È approvato.

Art. 14.

L'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, e ulteriormente modificato dall'articolo 51 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« I soggetti che non eseguono le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni ».

È approvato.

Art. 15.

Il terzo comma dell'articolo 18-*ter* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, aggiunto dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dai seguenti:

« Con decorrenza dall'entrata in vigore di apposito regolamento deliberato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le sollecitazioni del pubblico risparmio effettuate mediante attività, anche di carattere promozionale, svolte in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, sono soggette ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi, in via generale, per ciascuna società richiedente. La Commissione autorizza altresì, secondo criteri previsti dal regolamento, con lo stesso provvedimento o successivamente, la sollecitazione del pubblico risparmio in sedi secon-

darie individuate; l'attività svolta presso le sedi secondarie autorizzate è equiparata all'attività svolta presso la sede legale o amministrativa principale. L'attività svolta da aziende e istituti di credito presso le proprie dipendenze si considera come svolta presso la sede legale o amministrativa principale.

Le istanze intese ad ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma si intendono accolte qualora le autorizzazioni non vengano negate con provvedimento comunicato ai soggetti interessati entro novanta giorni dalla presentazione delle domande. Ove entro detto termine siano richiesti ulteriori informazioni o elementi integrativi, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni o elementi integrativi decorre, per una sola volta, un nuovo termine di trenta giorni.

Il regolamento deve in ogni caso disciplinare i requisiti dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, l'entità e le forme della garanzia da prestarsi da detti soggetti, in relazione alla responsabilità per i danni che possano essere cagionati a terzi da fatto illecito commesso nell'esercizio delle incombenze ad essi affidate da coloro che, a qualunque titolo, operano nell'interesse dei soggetti autorizzati, nonché i casi di sospensione e di revoca della autorizzazione. Il regolamento deve contenere altresì disposizioni intese a consentire ai soggetti che già svolgono attività di sollecitazione del pubblico risparmio di continuare a svolgere tale attività per un periodo non superiore a novanta giorni entro il quale gli stessi devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento. La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento è punita a norma del quinto comma del precedente articolo 18 ».

Il regolamento di cui al prece comma dovrà essere emanato nel t ne di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia deliberato, il regolamento è adottato, nei successivi trenta giorni, da apposito commissario *ad acta* nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Decorsi inutilmente i termini suddetti e fino alla emanazione del predetto regolamento è vietata ogni sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività, anche di carattere promozionale, svolta in luogo diverso da quello adibito a sede legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento.

La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

È approvato.

Art. 16.

All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, aggiunto dall'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La stessa disciplina si applica:

a) ai soggetti emittenti valori mobiliari per i quali altri solleciti il pubblico risparmio;

b) ai soggetti i quali debbano detenere, possedere o amministrare valori mobiliari per conto e comunque nell'interesse degli acquirenti, quando l'acquisto avvenga a seguito di sollecitazione del pubblico risparmio e l'obbligo a carico degli acquirenti sia posto come modalità dell'operazione ».

È approvato.

Art. 17.

Nel terzo comma dell'articolo 12 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono soppresse le parole: « delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge ».

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77, cessano di avere

efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data nei confronti delle operazioni già in corso all'entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77, si applicano gli articoli 18, 18-*bis*, 18-*ter* e 18-*quater* del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni. dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

È approvato.

Art. 18.

Nell'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, le parole «superiore a 10 miliardi» sono sostituite dalle parole «superiore a 20 miliardi».

È approvato.

Art. 19.

Le disposizioni di cui all'articolo 6, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, non si applicano per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Durante tale periodo la deliberazione dell'assemblea che approva il bilancio delle società con azioni quotate in borsa può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le sue valutazioni, anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

È approvato.

Art. 20.

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – *Ammissione dei titoli alla quotazione di borsa.* — Le società e gli enti nazionali ed esteri che intendano ottenere la ammissione dei propri titoli alla quotazione di borsa devono produrre alla Commissione nazionale per le società e la borsa formale istanza deliberata dagli organi sociali competenti.

La Commissione delibera in via generale o per singole borse, sentiti in quest'ultimo caso la deputazione di borsa e il comitato direttivo degli agenti di cambio, i requisiti per l'ammissione su domanda e d'ufficio, anche per categorie di titoli o di emittenti, con particolare riguardo al minimo di capitale o di patrimonio netto richiesto, al grado di diffusione dei titoli fra il pubblico ed alla loro redditività. Può inoltre stabilire che, ai fini della ammissione a quotazione, il bilancio almeno dell'ultimo esercizio annuale della società emittente sia certificato a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Per le società e gli enti di diritto estero la Commissione può riconoscere forme equivalenti di revisione o certificazione. L'ammissione di un titolo alla quotazione di borsa può essere subordinata dalla Commissione, nel solo interesse degli investitori, a condizioni particolari che debbono essere comunicate al richiedente.

La Commissione determina in via generale le modalità di presentazione delle domande e le relative forme di pubblicità, i documenti e gli elementi informativi che devono essere forniti dagli enti richiedenti in allegato alla domanda e quelli che devono essere resi pubblici prima dell'inizio delle negoziazioni di borsa, fissando le modalità di trasmissione e quelle della pubblicazione. Un prospetto informativo contenente dati e notizie sulla società o l'ente i cui titoli sono stati ammessi alla quotazione di borsa deve essere pubblicato, a cura del richiedente, prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni. I contenuti e le modalità di pubblicazione del prospetto informativo sono determinati dalla Commissione in via generale. Per i titoli già quotati presso altra borsa o ammessi alla negoziazione nel mercato ristretto, la Commissione può concedere l'ammissione in base alla semplice domanda o richiedere una documentazione e informazione ridotte.

I regolamenti contenenti le disposizioni di cui ai due commi precedenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione delibera, con provvedimento motivato, previo parere della deputazione di borsa e del comitato direttivo degli agenti di cambio competenti, accertando la ricorrenza delle condizioni di legge, la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza degli adempimenti prescritti ai sensi del terzo comma.

Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi la Commissione può avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 3, lettera *c), sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

La Commissione, sentiti la deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio, dispone la sospensione o la revoca dell'ammissione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio ovvero in caso di prolungata carenza di negoziazione o nel caso di mancata certificazione, a norma dell'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dei bilanci di due esercizi annuali successivi della società emittente o in altri casi di particolare gravità. La deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio segnalano tempestivamente alla Commissione il verificarsi di tali circostanze.

La Commissione delibera l'ammissione dei titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto. Essa delibera altresì, con il regolamento di cui al quarto comma del presente articolo, i requisiti per l'ammissione alla quotazione delle azioni per le quali la legge prevede la quotazione di diritto e delibera inoltre la sospensione e la revoca di tale quotazione.

Le determinazioni della Commissione sulla domanda di ammissione alla quotazione ufficiale devono essere comunicate ai richiedenti entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero dallo spirare del termine di offerta al pubblico, se successivo. Trascorso detto termine, la domanda si intende respinta. Eventuali richieste di chiarimenti, dati o informazioni aggiuntive da parte della Commissione non interrompono il suddetto termine.

La Commissione può respingere la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale, se ritiene l'ammissione contraria all'interesse del pubblico.

I titoli emessi dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonché da loro aziende e consorzi, sono ammessi a quotazione con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Commissione e, per i titoli emessi dalle province e dai comuni, nonché da loro aziende e consorzi, sentito altresì il competente organo regionale di controllo sugli enti locali.

I titoli emessi da Stati esteri o da enti internazionali sono ammessi a quotazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sentita la Commissione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai titoli emessi da società o enti soggetti alla legislazione di uno Stato membro delle Comunità europee ovvero da enti soggetti all'ordinamento comunitario ».

Il Ministro del tesoro e la Commissione nazionale per le società e la borsa, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano alle autorità degli Stati membri delle Comunità europee, competenti all'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di borsa, la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste. È abrogato l'articolo 13 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

È approvato.

Art. 21.

La costituzione di società per azioni e in accomandita per azioni con capitale superiore a dieci miliardi è soggetta, al solo fine di assicurare la stabilità del mercato dei valori mobiliari, all'autorizzazione del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Sono altresì soggetti a detta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle società stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese, superino nel complesso la somma di 10 miliardi di lire.

Il Ministro del tesoro può stabilire, con proprio decreto motivato, l'ammontare massimo dell'emissione di azioni o di obbligazioni, ovvero negare l'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministro del tesoro non emani, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta, alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. La richiesta di notizie e di dati integrativi non può essere reiterata.

L'autorizzazione, espressa o tacita, del Ministro del tesoro è condizione per la omologazione da parte del tribunale.

Il notaio e gli amministratori, che non si attengono alle disposizioni del presente articolo, sono puniti con l'ammenda da un minimo di dieci milioni ad un massimo della metà del valore totale della operazione.

È abrogata la legge 3 maggio 1955, n. 428, e successive modificazioni.

Le disposizioni dettate dai commi precedenti entrano in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si applicano alle operazioni per le quali la richiesta sia presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con propri decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il Ministro del tesoro determina le modalità di presentazione delle richieste di rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo, gli elementi documentali e informativi a corredo delle stesse ed ogni altra modalità procedurale.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti dal senatore Beorchia. Il primo tende a sostituire il quarto comma con il seguente:

«L'autorizzazione si intende rilasciata qualora il Ministro del tesoro non emani, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta, alcuno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi».

Il secondo emendamento tende ad aggiungere, dopo il quarto, il seguente comma:

«L'autorizzazione preventiva della Banca d'Italia per la emissione dei titoli di cui agli articoli 2 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, è abrogata».

BERLANDA, *relatore alla Commissione*. Come ho già detto, condivido la preoccupazione illustrata dal senatore Beorchia nel presentare i suoi emendamenti. Sottolineo la difformità del trattamento che con questi termini di tempo viene a crearsi nella stessa materia. Ritengo, a questo riguardo, che, per non modificare il testo attuale, possa valere l'impegno da parte del Governo a riconsiderare l'argomento. Viene a crearsi — ripeto — una situazione effettivamente difficile, per la diversità di trattamento tra titoli emessi in larga massa e titoli tradizionali emessi in piccole quantità. Se il Governo si impegna in tal senso si arriverà ad una soluzione tale da soddisfare anche il presentatore degli emendamenti.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Premetto che il senatore Berlanda ha ragione quando parla di difformità di trattamento, però faccio anche presente che, nel corso dell'indagine conoscitiva svolta alla Camera sulla Consob, i venti giorni previsti in questa ipotesi sono stati ripetutamente indicati come assolutamente insufficienti. Infatti, i vari organismi istituzionali che curano queste tematiche e che hanno i poteri relativi considerano venti giorni assolutamente insufficienti per svolgere una istruttoria seria e meditata. Comprendo benissimo che vi è un problema di allineamento, di conformità, ma occorre vedere se l'allineamento deve essere diretto verso l'alto o verso

il basso, tenendo conto, naturalmente, delle preoccupazioni manifestate dagli organismi anzidetti. Il Governo, comunque, si impegna a riconsiderare l'argomento nel senso di seguire quanto più possibile un disegno di omogeneità, da verificare insieme al Parlamento e agli organismi preposti, per quel che riguarda i termini più congrui agli effetti che si vogliono raggiungere.

BEORCHIA. Ritiro gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Art. 22.

Sono inefficaci le clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali.

È approvato.

Art. 23.

Nell'articolo 2343 del codice civile, fra il primo e il secondo comma è inserito il seguente:

« All'esperto nominato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile ».

È approvato.

Art. 24.

È abrogato l'articolo 2387 del codice civile.

È approvato.

Art. 25.

Il secondo comma dell'articolo 64 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti ».

È approvato.

Art. 26.

L'articolo 48 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applica ai possessori di titoli, comunque denominati, rappresentanti quote di capitale delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, che percepiscono utili distribuiti dagli stessi.

I senatori Bonazzi ed altri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 6ª Commissione permanente del Senato,

in relazione a quanto disposto dall'articolo 26 del disegno di legge n. 1284,

impegna il Governo ad affrontare rapidamente la riforma dell'ordinamento delle Casse di risparmio»

(0/1284/1/6) BONAZZI, PINTUS, SEGA, VITALE

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 26.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Prima di passare alla votazione finale, desidero rilevare che siamo giunti ad una positiva conclusione del nostro lavoro, nel corso del quale abbiamo superato alcune perplessità che ciascuno di noi aveva in ordine al provvedimento. Siamo stati indotti

a superare alcuni aspetti particolari, che non soddisfano molte parti politiche, soprattutto nella convinzione che l'equilibrio politico realizzatosi su questa iniziativa legislativa all'altro ramo del Parlamento sarebbe stato difficilmente modificabile e che, comunque, era preferibile mantenerlo, ai fini delle esigenze che il provvedimento stesso intende soddisfare.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI